

ORIGINALE

COPIA

UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Bivona – Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

Sede Legale Amministrativa: Cianciana - Via Ariosto 2
cap. 92012 tel. 0922 987703/ 0922 987705 codice fiscale n. 93039800847

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINA
DIRIGENZIALE

N. 15
del 27 DIC. 2018

N. 63 Reg.
del 28/12/18

OGGETTO: Comune di Santo Stefano Quisquina – Restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari – Acquisizione servizio tecnico di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione – Nomina Presidente Commissione Giudicatrice.
CIG: 7656123092 – CUP F72F17000030002

IL RESPONSABILE

Geom. Salvatore Zabelli

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" n. 7 del 06.04.2013 con la quale è stata decisa la costituzione presso questo Ente di una Centrale di Committenza (C.U.C.) capace di garantire lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la cosiddetta "procedura aperta, ristretta o negoziata" di cui al Decreto Legislativo 163/2006;

Vista la deliberazione n. 25 del 07.07.2014 con la quale la Giunta dell'Unione ha stabilito di adeguare il funzionamento della costituita Centrale Unica di Committenza alle nuove disposizioni introdotte a modifica dell'art. 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 163/2006 ed approvato, altresì, lo schema per l'istituzione, organizzazione e funzionamento in forma associata dell'ufficio del servizio gare per l'affidamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi;

Visto il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, modificato ed integrato con provvedimento della Giunta dell'Unione n. 01 del 10.01.2015;

Dato atto che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina con atti deliberativi della Giunta Comunale, rispettivamente n. 14 del 16.02.2015, n. 08 del 13.02.2015, n. 20 del 10.02.2015, n. 3 del 26.01.2015 e n. 10 del 06.02.2015 hanno preso atto ed approvato il regolamento con le modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 01 del 10.01.2015, demandando, altresì, all'ufficio del servizio gare l'affidamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi, lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la cosiddetta "procedura aperta, ristretta o negoziata" di cui al Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., ad oggi sostituito dal Decreto Legislativo n. 50/2016;

Vista la deliberazione n. 5 del 16.02.2015 con la quale la Giunta dell'Unione ha preso atto, altresì, dei provvedimenti adottati dai Comuni convenzionati, stabilendo, pertanto, l'attivazione definitiva dell'ufficio del servizio gare presso questo Ente;

Richiamate la determinazione n. 8 del 20.04.2018 e la determinazione n. 9 del 20.04.2018 con le quali il Presidente dell'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo", ha nominato lo scrivente, rispettivamente, Responsabile del III° e IV Settore e Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso questa Unione;

Riconosciuta, pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Vista la nota prot. n. 9040 del 15.10.2018, acclarata al protocollo generale dell'Unione al n. 909 del 16.10.2018, con la quale il Comune di Santo Stefano Quisquina ha inoltrato richiesta a questa C.U.C. di procedere all'acquisizione del servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, regolare esecuzione e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano Quisquina

Richiamata la determinazione a contrarre n. 426 del 15.10.2018 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina con la quale, tra l'altro, è stato stabilito di procedere all'acquisizione del servizio in argomento mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3, lett. b) del citato decreto;

Vista la determinazione di questa C.U.C. n. 11 del 17.10.2018 con la quale si è provveduto a recepire la metodologia a contrarre di cui alla sopra citata determinazione n. 426/2018 del Comune di Santo Stefano Quisquina ed approvati e fatti propri la lettera di invito e disciplinare di gara, nonché, lo schema di contratto, il capitolato descrittivo e prestazionale e calcolo della spesa finalizzati alla selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano Quisquina dell'importo complessivo di € 52.614,17 di cui € 41.468,29 escluso IVA ed oneri previdenziali;

Visto l'art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 recante disposizioni in merito alle procedure di contratti di appalti o concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che:

-ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in relazione alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti da aggiudicarsi, come nella fattispecie di cui alla presente determinazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

-ai fini della nomina e composizione della commissione di aggiudicazione di cui all'art. 77 del citato decreto, nelle more dell'operatività dell'apposito Albo ANAC, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del medesimo decreto legislativo, spetta alla stazione appaltante individuare preventivamente una propria disciplina interna per la nomina della commissione;

-in Sicilia tuttavia, per espressa previsione dell'art. 24, comma 3, della Legge Regionale 17.05.2016, n. 8, nel testo sostituito dall'art. 2 della Legge Regionale 26.01.2017, n. 1 (Le disposizioni di cui all'art. 8 della Legge Regionale 12.07.2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'art. 78 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50), nelle more dell'operatività dell'apposito Albo ANAC, la Commissione giudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante ed i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti nell'apposito albo di esperti, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, tenuto dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente;

-quanto alla nomina del presidente della commissione giudicatrice (di norma un dirigente o funzionario apicale, in caso di comuni privi di qualifica dirigenziale, della stazione appaltante), a seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56, la nuova formulazione dell'art. 77, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, esclude la figura del RUP dalla generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo ora al contrario che: "La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura";

-la modifica introdotta dal Decreto legislativo n. 56/2017, aveva reso non più applicabili le Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, dovendosi in ogni caso evidenziare che anche le suddette Linee Guida, pur prevedendo l'incompatibilità nei confronti del RUP sulla base della precedente versione del citato art. 77, comma 4, facevano comunque salve "le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza" tra il ruolo del RUP e quello di commissario o presidente della Commissione giudicatrice (Cfr. TAR Veneto n. 973 del 31.10.2017);

-ad ulteriore conferma di dette acquisizioni giurisprudenziali, ogni eventuale censura relativa all'incompatibilità delle funzioni di Presidente della commissione ai sensi dell'art. 77, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, avendo questi assunto anche il ruolo del RUP, è stata ritenuta infondata anche dalla più recente giurisprudenza (TAR Perugia, Sentenza del 2.01.2018 n. 10), alla luce delle stesse Linee Guida adottate dall'ANAC;

Vista la L.R. 26.01.2017 n. 1 recante "Modifiche alla L.R. 12.07.2011, n. 12 e alla L.R. 17.05.2016, n. 8 in materia di UREGA";

Visto l'art. 8, comma 1 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m.i., il quale prevede che "nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'art. 95, comma 4, lett. a), del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i";

Visto l'art. 8, comma 2 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m.i., il quale prevede che "La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche";

Visto l'art. 8, comma 3 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m.i., il quale prevede che "La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente";

Visto l'art. 8, comma 4 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m.i., il quale prevede che "Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente. Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché, tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità";

Considerato che l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 ha abrogato l'art. 8 della L.R. n. 12/2011 a far data dall'istituzione dell'albo ANAC, ad oggi non avvenuta;

Atteso che l'art. 8 del regolamento per il funzionamento della C.U.C. stabilisce che "(...) la Commissione/sottocommissione/seggio è composta dal Presidente (nella persona del responsabile dell'Area organizzativa di competenza del Comune interessato al procedimento ovvero dal responsabile della C.U.C.) e da n. 2 componenti individuati tra i dipendenti designati dal Comune convenzionato interessato alla procedura di gara che lo riguarda";

Considerato che il sottoscritto Responsabile della C.U.C. è impegnato in altri procedimenti di gara;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del Presidente della Commissione giudicatrice, individuando, il Presidente ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e del sopra menzionato regolamento per la funzione della C.U.C. tra i funzionari apicali del Comune interessato al presente procedimento di gara;

Richiamata la nota prot. n. 9040 del 15.10.2018 con la quale il Comune di Santo Stefano Quisquina comunica che la figura apicale in servizio presso l'Ente interessato al presente procedimento di gara che può assumere la carica di Presidente della Commissione giudicatrice è individuata nel Responsabile del Settore Tecnico - Ach. Angelo Lupo,

DETERMINA

Di nominare quale Presidente della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione del servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano Quisquina dell'importo complessivo di € 52.614,17 di cui € 41.468,29 escluso IVA ed oneri previdenziali, mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3, lett. b) del citato decreto, l'Arch. Angelo Lupo, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina;

Di dare atto che per le predette funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice non spetterà all'Arch. Angelo Lupo alcun compenso;

Di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Arch. Angelo Lupo - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina ed, altresì, all'Arch. Giovanni Farulla del Comune di Santo Stefano Quisquina, Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisizione del servizio tecnico in argomento.

Di dare atto, altresì, che, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della Centrale Unica di Committenza e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santo Stefano Quisquina.

La presente determinazione, per meri fini di pubblicità notizia degli atti, in omaggio al principio della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione, sede della Centrale Unica di Committenza, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Geom. Salvatore Zabelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salvatore Zabelli", written over a faint circular stamp.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni dal 28/12/2018 al _____ e contro la stessa non sono pervenute opposizioni.

L'ADDETTO DELL'UNIONE

(f.to) *[Handwritten Signature]*

IL SEGRETARIO

(f.to) _____

